

COMUNE DI SELVA DI CADORE

Provincia di Belluno

RICHIESTA PERMESSI DI TRANSITO SU STRADE SILVO PASTORALI

(L.R. 31/03/1992, N. 14, ART. 4)

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente in _____ via _____ n. _____

in qualita' di:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> REGOLIERE | <input type="checkbox"/> PROPRIETARIO TERRENO SERVITO DA STRADA |
| <input type="checkbox"/> AVENTE DIRITTO AL LEGNATICO | <input type="checkbox"/> AFFITTUARIO TERRENO SERVITO DALLA STRADA |
| <input type="checkbox"/> ALTRO : _____ | |

con la presente

CHIEDE

il permesso al transito sulla strada _____

per il mezzo _____

targa _____

per il periodo _____

MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA: _____

_____ .

ASSEVERA di aver preso piena conoscenza della strada, di richiedere il permesso per un mezzo fuoristrada idoneo al transito sulla stessa e di essere in grado di mantenere il pieno controllo del mezzo in qualsiasi condizione ambientale e meteorologica.

DICHIARA di assumersi ogni responsabilita' e onere per conseguenze di qualsiasi tipo e per danni a persone, cose e all'ambiente derivanti dalla autorizzazione richiesta.

Selva di Cadore, _____

(Firma)

COMUNE DI SELVA DI CADORE

Provincia di Belluno

Si rilascia in data _____ il permesso n. _____ per il transito sulla strada

_____ con il mezzo _____

targa _____ per il periodo _____ .

PER RICEVUTA

NON si rilascia il permesso richiesto per i seguenti motivi : _____

Visto per il legnatico: IL CAPO REGOLA _____

Selva di Cadore, _____

IL SINDACO _____

DISCIPLINA DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE

(estratto)

L.R. 31 marzo 1992, n. 14 (BUR n. 36/1992)

Art. 1 (Finalità).

1. La presente legge disciplina la circolazione dei veicoli nelle strade silvo-pastorali ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni o a vincolo di tutela ambientale in conformità alle vigenti normative fatta salva la legislazione regionale istitutiva dei parchi.

Art. 2 (Strade silvo-pastorali).

1. Ai fini della presente legge, sono considerate strade silvopastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive.

2. Sono assimilate alle strade silvopastorali:

- a) le piste forestali;
- b) le piste di esbosco;
- c) i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria;
- d) i sentieri e le mulattiere;
- e) i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita;
- f) i prati, i pratipascoli e i boschi.

3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le strade adibite al pubblico transito e quelle a servizio delle abitazioni.

Art. 3 (Classificazione delle strade silvo-pastorali).

1. Allo scopo di evitare i danni previsti dall'articolo 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, per i fini di cui alla L.R. 13 settembre 1978, n. 52 e della L.R. 15 novembre 1974, n. 53, le Province e le Comunità montane per i territori di competenza individuano, sentiti i Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per eventuali aggiornamenti entro il mese di febbraio di ogni anno, l'elenco delle strade silvopastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 esistenti da assoggettare alla presente disciplina.

2. L'elenco viene trasmesso ai Comuni che lo pubblicano per la durata di 15 giorni, entro i quali possono essere presentate, da parte degli interessati, osservazioni e proposte di modifica. I Comuni trasmettono, decorso il termine di cui sopra, le osservazioni e proposte agli Enti che li hanno inviati per l'assunzione di eventuali modificazioni dell'elenco.

Art. 4 - (Disciplina della circolazione).

1. Nelle strade silvopastorali e nelle aree assimilate di cui all'art. 2 è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.

2. I divieti di circolazione previsti al comma 1 non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.

3. Il divieto di circolazione nelle strade silvopastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della presente legge, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.

4. L'apposizione del segnale di divieto per le strade esistenti è a carico delle Comunità montane o delle Province per i territori di competenza le quali vi provvedono entro il termine di 180 giorni dalla data di individuazione dell'elenco di cui all'art. 3. Per le strade di nuova costruzione la tabellazione è a carico del proprietario.

5. La manutenzione, sostituzione o reintegrazione delle tabelle è a carico del proprietario. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il modello del segnale di divieto.

6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvopastorali e sulle aree assimilate di cui all'art. 2 ad eccezione

dei prati, dei pratipascoli, dei boschi, dei tracciati delle piste da sci, degli impianti di risalita e dei sentieri alpini come definiti all'art. 9 della L.R. 18 dicembre 1986, n. 52 .

7. Nelle aree assimilate di cui al comma 2 dell'art. 2, fermo quanto previsto al comma 6, ulteriori limitazioni alla circolazione dei velocipedi possono essere disposte con ordinanza del Sindaco motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale.

Art. 4 bis (Famiglie regoliere).

1. I regolieri e gli appartenenti alle regole hanno diritto di circolazione anche con i veicoli a motore, con le modalità e i limiti previsti dall'articolo 4, senza alcuna limitazione di confini e termini sulle strade silvopastorali tra regola e regola, su autorizzazione del capo regola competente, per raggiungere e percorrere l'intera proprietà regoliere.